



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 54 Del 25-07-18

COPIA

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018. DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18:40, presso questa Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PARISOTTO DIEGO	Sindaco	P
BARICHELLO ENRICO	Vice Sindaco	P
LUISON OMAR	Assessore	P
CANDIOTTO MICHELA	Assessore	P
CIVIERO ALESSIA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sindaco PARISOTTO DIEGO assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Zen Giorgio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 10 giugno 2018 si sono tenute le elezioni per rinnovare il Consiglio Comunale di questo ente, con l'elezione del Sindaco e di n. 12 Consiglieri Comunali;

- l'articolo 1 comma 135 Legge 7 aprile 2014, n. 56 dispone che:

“per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro”

- l'articolo 1 comma 136 della medesima Legge prevede che:

“I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”;

- con Circolare Ministero dell'interno del 24 aprile 2014 la normativa è stata interpretata come segue:

“Sulla composizione degli organi comunali, prima della legge Delrio, sono intervenute disposizioni normative (la legge 23.12.2009, n. 191, come modificata dal decreto legge 25.1.2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.3.2010, n. 42 e il decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148) che hanno ridotto il numero di consiglieri fissato dall'art. 37, comma 1, del TUOEL, e degli assessori fissato dall'art. 47, comma 5, del TUOEL, a decorrere dal primo turno elettorale successivo all'emanazione delle leggi stesse.

Pertanto, atteso che nei comuni in cui la consiliatura è ancora in corso non si sono ancora realizzate le condizioni per applicare le riduzioni richieste dalle suddette leggi, si rende necessario chiarire quale composizione numerica debba essere rapportato il calcolo finalizzato alla rideterminazione degli oneri di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014.

Al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014 debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica.

Da ciò consegue che tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148.

Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUOEL. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore.

Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUOEL”

ACCERTATO CHE:

- le indennità degli amministratori comunale sono previste dal Decreto Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119:

Sindaco (indennità mensile)	€ 2.788,87
Vice sindaco (indennità mensile)	€ 1.394,43
Assessori (indennità mensile)	€ 1.254,99
Consiglieri Comunali	€ 18,08

- dette indennità sono state ridotte del 10% dall'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266:

Sindaco (indennità mensile)	€ 2.509,98
Vice sindaco (indennità mensile)	€ 1.254,99
Assessori (indennità mensile)	€ 1.129,49
Consiglieri Comunali	€ 16,27

- la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo con Deliberazione n. 1/2012 del 12 gennaio 2012 ha ritenuto il citato taglio operante per tutti gli anni a decorrere dal 2006;

RICHIAMATI:

- l'articolo 82, commi 1 e 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente citano:

1.- comma così modificato:

- dal comma 731 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- in sede di conversione dal D.L. 20 dicembre 2009 n. 225; Art. 2 comma 9-quater) il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circosanziale, l'importo pari ad un quanto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. ... omissis ...

8.- la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) (lettera così sostituita dall'art. 2 c.25.c della legge 24 dicembre 2007 n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla

misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5 c. 6 lett. b.1) del D.L. 31.05.2010 n. 78);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato”;

il D.M. 4 aprile 2000 n. 119, recante: “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999 n. 265”, che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L 25.06.2008 n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000 i quali prevedono:

“1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1;

2. Le maggiorazioni si cui sopra sono cumulabili”.

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministro dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

“Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento”;

EVIDENZIATO che l'art. 2 del Decreto interministeriale n. 119/2000, prevede maggiorazioni cumulabili, della misura minima dell'indennità fissata nella tabella A allegata al decreto stesso, qualora l'Ente superi i parametri sotto meglio specificati:

- a) del 5% per i Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;
- b) del 3% per i Comuni la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella B, che riporta, per i Comuni del Veneto con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 9.999 abitanti, un rapporto medio pari allo 0,49;
- c) del 2% per i Comuni la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla tabella C, che riporta per i Comuni del Veneto con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 9.999 abitanti, una media pro-capite pari a € 427,67;

RITENUTO in questa sede di non prevedere nessuna delle maggiorazioni di cui al suddetto Decreto interministeriale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03/07/2018 con la quale è stato nominato il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il D.M. 4 aprile 2000 n. 119 dispone che "Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco";

ACCERTATO quindi che l'indennità del Presidente del Consiglio ammonta ad € 251,00 mensili (10% dell'indennità del Sindaco che con il presente atto si quantifica, confermandola in € 2.509,98);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 16, comma 17 del Decreto Legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 ha stabilito per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, il numero massimo di 10 consiglieri e il numero massimo di 4 assessori, oltre al Sindaco;
- i commi 135 e 136 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 hanno modificato la sopra richiamata disposizione relativamente alla sola composizione del Consiglio Comunale, prevedendo, a invarianza di spesa, un aumento del numero dei consiglieri comunali da 10 a 12 componenti, oltre al Sindaco;
- le suddette disposizioni che prevedono la rideterminazione delle indennità di funzione a garanzia dell'invarianza di spesa non sono applicabili anche alle indennità relative ai componenti della Giunta Comunale, in quanto rimane confermato il numero di 4 Assessori già previsto dalla Legge n. 148/2011;

RITENUTO pertanto, necessario procedere con l'applicazione dei principi di contenimento dei costi della politica, attraverso l'invarianza della spesa come stabilito dalla Legge n. 56/2014, per i consiglieri comunali applicando la seguente formula $(16,27 \times 10) / 12 = 13,55$, dando atto che in questo modo viene rispettata l'invarianza della spesa come di seguito riportato:

$$16,27 \times 10 = 162,70$$

$$13,55 \times 12 = 162,60$$

dando atto che se si arrotondasse ad € 13,56 la spesa complessiva ammonterebbe ad € 162,72, superiore ad € 162,70;

VISTA la specifica attestazione di invarianza della spesa rilasciata dal Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 56/2014, con Parere n. 5 del 24/07/2018, agli atti;

RITENUTO dover pertanto provvedere in tal senso;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1) di determinare l'indennità spettante al Sindaco e ai componenti la Giunta Comunale a decorrere dalla data della nomina, nelle misure seguenti:

- a) Sindaco € 2.509,98 mensili;
- b) Vicesindaco € 1.254,99 mensili (50% del Sindaco);
- c) Assessori € 1.129,49 mensili (45% del Sindaco);
- d) Presidente del Consiglio € 251,00 mensili (10% del Sindaco);

con accantonamento di una mensilità per ogni 12 mesi di mandato a favore del Sindaco a sensi dell'art.10 del D.M. 4/4/2000, n.119;

2) di rideterminare l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, nella misura di Euro 13,55 a seduta;

3) di dare atto che le indennità saranno nuovamente rideterminate sulla base di eventuali nuove pronunce e disposizioni e comunque in applicazione al decreto del Ministero dell'Interno, così come previsto dal D.L. n. 78 del 31.05.2010, non appena verrà emanato;

4) di dare atto che l'indennità di presenza (di Euro 13,55 a seduta) dovuta ai consiglieri sarà corrisposta previo accertamento dell'effettiva presenza dei medesimi a sedute consiliari o di commissione permanente;

5) di dare atto che l'indennità di funzione mensile spettante ai componenti la Giunta Comunale verrà ridotta al 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto "l'aspettativa non retribuita";

6) di dare atto che la spesa necessaria per l'anno 2018, trova copertura nei cap. 10 e 20, oltre che al cap. 600/1 (per quanto riguarda l'IRAP) del Bilancio di previsione 2018-2020;

7) di autorizzare il responsabile del servizio alla corresponsione mensile delle suddette indennità, contestualmente all'emissione degli stipendi del personale dipendente per i componenti la Giunta Comunale e per il Presidente del Consiglio e alla corresponsione annuale delle indennità ai consiglieri comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione unanime favorevole legalmente espressa, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente f.to PARISOTTO DIEGO	Il VICE SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Zen Giorgio
---------------------------------------	---

PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

N. 1481 registro atti pubblicati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno **31-07-2018** all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione 1481.

Lì, 31-07-2018

Il Responsabile dell'Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to Dott. Zen Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

Il Responsabile dell'Area
Segreteria-Servizi alla Persona
Dott. Zen Giorgio

L'originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema informatico dell'ente.